SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 316)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1968 (V. Stampato n. 340)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile (SCALFARO)

di concerto col Ministro dell'Interno (RESTIVO)

e col Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 novembre 1968

Modifiche al primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e al primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sulla rimozione dei cadaveri dalla sede ferroviaria

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e il primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono modificati come segue:

« Qualora in seguito ad incidente ferroviario o per qualsiasi altra causa, anche ignota, si rinvengano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possono essere rimossi, anche prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

Uguale facoltà è attribuita ai graduati e agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria, qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle predette autorità, in relazione alle necessità dell'esercizio ».